

Codice A1813C

D.D. 6 marzo 2026, n. 383

RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Fascicolo TO.SE.4632 - Rinnovo di concessione demaniale assunta con Determina n. 1702 del 07.07.2016, regolata dal disciplinare rep. n. 1269 del 08.06.2016, relativa ad un terreno di 32.919,43 mq, di cui 23.209,80 mq destinati al pascolo e strade di accesso e 9.709,63 mq a bosco ed aree ecotone, ex alveo del torrente Chisone in Comune di Cavour ...



ATTO DD 383/A1813C/2026

DEL 06/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n. 523/1904, LR n. 12/2004 e s.m.i., DPGR n. 10/R del 16/12/2022. Fascicolo TO.SE.4632 – Rinnovo di concessione demaniale assunta con Determina n. 1702 del 07.07.2016, regolata dal disciplinare rep. n. 1269 del 08.06.2016, relativa ad un terreno di 32.919,43 mq, di cui 23.209,80 mq destinati al pascolo e strade di accesso e 9.709,63 mq a bosco ed aree ecotone, ex alveo del torrente Chisone in Comune di Cavour (TO).

Richiedente: Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148).

Integrazione deposito cauzionale, Accertamento di Euro 130,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di Euro 130,00 (Cap. 442030/2026).

Con nota acquisita in data 14.10.2025 protocollo n. 45574/A1813C, l'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. – P.IVA 04998910014 con sede in Frazione Zucchea n. 48 – 10061 Cavour (TO), ha presentato la domanda di rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di un terreno di 32.919,43 mq, di cui 23.209,80 mq destinati al pascolo e strade di accesso e 9.709,63 mq a bosco ed aree ecotone, ex alveo del torrente Chisone in Comune di Cavour (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Detta area era già stata oggetto di concessione demaniale assunta con Determina n. 1702 del 07.07.2016, regolata dal disciplinare rep. n. 1269 del 08.06.2016 a seguito di parere favorevole rilasciato da AIPo-Ufficio Operativo di Torino, con nota in data 04.04.2016 prot. 8525, e del parere favorevole di Compatibilità sul progetto di Gestione ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del PAI in data 9.11.2015 prot. 56561, e della successiva conferma in data 4.04.2016 prot. n. 15331, rilasciato dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore decentrato OOPP e difesa assetto idrogeologico di Cuneo.

Preso atto della dichiarazione di conformità del manufatto esistente al progetto autorizzato, a firma

del geom. Balangione Dario, in cui si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo di uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e ha avviato il procedimento con nota prot. n. 47400/A1813C del 24.10.2025, ed esperito le relative pubblicazioni.

In seguito alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, dell'avviso della presentazione della domanda di rinnovo di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche all'albo pretorio telematico del comune di Cavour – avvenuta dal 27.10.2025 all'11.11.2025 - registrazione n. 13307/2025 - non sono pervenute domande concorrenti.

In data 26.11.2025 con nota prot. n. 52712/A1813C è stato richiesto all'AIPo il Nulla Osta idraulico di competenza in merito al rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di un terreno ex alveo torrente Chisone in Comune di Cavour (TO), oggetto del presente provvedimento.

L'AIPo ha rilasciato il Nulla Osta idraulico di competenza con prescrizioni con nota prot. n. 1306 del 19.01.2026 (pervenuto in data 19.01.2026 prot. n. 2000/A1813C), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto della cauzione versata in data 19.05.2016 , sul conto corrente postale n. 103641076 intestato a Tesoreria Regione Piemonte per un valore di Euro 492,00 sul Capitolo 64730/2017 - accertamento n. 2462/2016 - Reversale n. 2678/2017, dall'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S., e dei canoni regolarmente corrisposti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare l'integrazione della cauzione nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 311,00 (trecentoundici/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento, sono state versate le spese di istruttoria e sopralluogo pari a Euro 25,00 in data 13.10.2025, a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associata all'accertamento contabile 413/25 capitolo 31225 per anno 2025.

Considerato che il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del Regolamento, può essere effettuato tramite fidejussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148) ha scelto di eseguire il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148) dovrà corrispondere l'importo totale di Euro 130,00 dovuto a titolo di integrazione di deposito cauzionale.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 130,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuto dall'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S.(codice soggetto 328148) dovuto a titolo di integrazione di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148) la somma di Euro 130,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per consentire la restituzione dell'integrazione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Dato atto che per lo svincolo di tale integrazione di cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Responsabile del Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, a seguito della richiesta dell'interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento.

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 130,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148), a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione.

All'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento), da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;
- vista la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- visto il D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- vista la DGR 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.;
- Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. del 24 Maggio 2001 e successive norme correlate;

determina

di assentire all'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. ai sensi del Regolamento regionale n. 10/R/2022, il rinnovo della concessione demaniale TO.SE.4632 relativa all'utilizzo di un terreno di 32.919,43 mq, di cui 23.209,80 mq destinati al pascolo e strade di accesso e 9.709,63 mq per bosco ed aree ecotone, ex alveo del torrente Chisone in Comune di Cavour (TO) già oggetto di concessione di cui al disciplinare n. 1269 del 08.06.2016, approvato con Determina n. 1702 del 07.07.2016;

di confermare la validità dei pareri favorevoli di Compatibilità sul progetto di Gestione ai sensi del comma 4 dell'art. 32 delle norme di attuazione del PAI in data 9.11.2015 prot. 56561 e della

successiva conferma in data 4.04.2016 prot. n. 15331, rilasciati dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore decentrato OOPP e difesa assetto idrogeologico di Cuneo, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di prendere atto del parere idraulico favorevole con prescrizioni dell'Autorità Interregionale per il fiume Po, espresso con nota pervenuta in data 19.01.2026 – Prot. 1306 (pervenuto in data 19.01.2026 prot. n. 2000/A1813C), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento, e previa sottoscrizione del disciplinare;
- che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento dell'integrazione della cauzione entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che il canone annuo, fissato in Euro 311,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;

- di accertare l'importo di Euro 130,00 dovuto dall'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148), a titolo di integrazione di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 130,00 a favore dell'Azienda Agricola Fratelli Valè Dario e Sergio S.S. (codice soggetto 328148) sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di dare atto che l'importo di Euro 25,00 versato in data 01.04.2025 per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2025.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi, e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori
(Sig.ra Carla Gagliardi)
(Dott. Ing. Riccardo Crivellari)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. _1389-2015A_ALLEGATO_PI_p8525-2016-cambio_piano_gestione.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n° (*) /2016

Moncalieri, (*)

Cod. Class. 6.10.20

(*): riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le

REGIONE PIEMONTE

Direzione OO.PP.

Settore tecnico Regionale di Torino

Inviata via Pec a:

tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

E p.c. all'

AIPO

Ufficio Programmi Interventi Monitoraggi

Concessioni, Autorizzazioni, Derivazioni,

Demanio Idrico e Polizia Idraulica

SEDE

OGGETTO: (1389/2015A) – Cambio di utilizzo di area demaniale avente superficie di m² 32.919,43, da ad uso agricolo ad uso pascolo. Terreno ex-alveo del Torrente Chisone, sito in comune di Cavour. Nuovo Parere idraulico

Con riferimento all'istanza formulata dall'Azienda Agricola F.LLI VALÉ DARIO e SERGIO S.S. - trasmessa dalla Regione Piemonte, settore in indirizzo, (con nota Protocollo n. 00010262/2016 Codice Ente: r_piemon Codice A00: A18000) ed acquisita al protocollo AIPO in data 07.03.2016 al n. 5.896, volta ad ottenere il parere idraulico in merito alla richiesta di cambio di utilizzo di un'area di superficie pari a 32.919,43 m² ubicata in sinistra idrografica del Torrente Chisone in Comune di Cavour nei pressi della confluenza con il torrente Pellice

VISTI:

- La documentazione originariamente prodotta e citata per esteso nel precedente nulla osta idraulico (prot. n°19.376 del 19.06.2015), con il quale la scrivente Agenzia rilasciava parere favorevole/condizionato alla concessione del terreno demaniale da utilizzare ai fini agricoli;
- La nuova Relazione Ambientale trasmessa, redatta dal Dott. For. Enrico BRUNETTO;
- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI e le sue Norme di Attuazione;
- la Deliberazione n° 11/2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali";
- il Regolamento Forestale della Regione Piemonte D.P.G.R. n.8/R del 20.09.2011;
- Il Nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 19.06.2015 al prot. n°19.376;

- La successiva nota della scrivente Agenzia (in data 01.12.2015 prot. n°35.137) con la quale veniva confermato il Parere favorevole precedentemente originariamente emesso;

PREMESSO che:

- l'area ha una superficie pari a 32.919,43 m² e ricade all'interno della fascia fluviale A del PAI e che la stessa *"persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra"*;
- l'art. 32 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I. prevede che *"nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo"* e, inoltre, fissa i contenuti minimi che i suddetti progetti di gestione devono contenere;
- Il progetto di gestione presentato dai richiedenti la Concessione Demaniale che individua, così come previsto dalle N.d.A. del PAI:
 - le emergenze naturali delle aree richieste in concessione;
 - i percorsi per accedere al corso d'acqua e favorire la fruibilità delle sponde, individuandoli nelle strade bianche di accesso ai fondi già esistenti ed in buono stato di manutenzione;
- Nel medesimo progetto di gestione viene proposto il recupero delle aree, individuando le seguenti lavorazioni (pagg. 11e 12 della Relazione Ambientale):
 - A) Area Boschiva per un'estensione di m² 5.418,49 (vedere Relazione Ambientale pag. 11)
 - Miglioramento della struttura verticale ed orizzontale della copertura forestale presente;
 - B) Pascolo per alimentazione animale m² 22.719,84 (vedere Relazione Ambientale pag. 11)
 - Gestione a "foraggiere permanenti";
 - C) Area Cuscinetto m² 4.291,14 (vedere Relazione Ambientale pag. 11)
 - Assiduo controllo per il mantenimento di un adeguato equilibrio tra le specie presenti;
 - D) Area da adibire a strade poderali m² 489,96 (vedere Relazione Ambientale pag. 11)

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE ai soli fini idraulici, ai sensi del soprarichiamato T.U. e del P.A.I., al rilascio della concessione demaniale per l'utilizzo del terreno come indicato nel Piano di Gestione allegato alla richiesta, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di abbattimento delle robinie e delle specie alloctone (pag.12 della Relazione Ambientale) dovranno essere eseguite secondo le norme del Regolamento Forestale della Regione Piemonte D.P.G.R. n.8/R del 20.09.2011 ed in succinto:
 - o il taglio piante all'interno dell'alveo inciso dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 37 comma 2 lettera a) num.1 del Regolamento Forestale Regionale, cioè "conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione di piena";
 - o il taglio piante fuori dall'alveo inciso, ma entro 10m dal ciglio di sponda, dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 37 comma 2 lettera b) num.2 del Regolamento Forestale Regionale, cioè "tagliando le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo";

- è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato, compreso l'eventuale materiale di risulta, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;
- qualora le dinamiche evolutive dell'alveo del Torrente Chisone comportino a causa di fenomeni erosivi l'arretramento del ciglio di sponda, il proponente dovrà arretrare con la coltura rispetto a quest'ultimo di una distanza superiore a 10 m e ripristinare la fascia di vegetazione ripariale, nel rispetto del citato art. 29, comma 2, lettera d) delle Norme di Attuazione del PAI;
- qualora le dinamiche di deflusso del Torrente Chisone coinvolgano nuovamente le aree oggetto della presente richiesta, sia come allagamenti, sia come eventuali erosioni, nulla potrà essere richiesto come risarcimento dei danni subiti sulle aree in concessione;
- all'interno dell'area oggetto di concessione, poiché ricadente in fascia A e B, resta vietata la costruzione di rimesse attrezzi, recinzioni e il deposito incontrollato di materiali vari (bidoni, tavoli, sedie, ecc.), che in caso di esondazione possono essere presi in carico dalla corrente e trasportati a valle, andando ad aumentare il materiale flottante con conseguente pericolo di ostruzione delle luci dei ponti, nonché formazione di rifiuti.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Autorità idraulica in relazione ad eventuali danni conseguenti all'occupazione del sedime demaniale, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente. Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Ing. Carlo Martino CONDORELLI

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

Referenti:

Ing. Chiara Muzzolon

Geom. Paolo Carpinello


